

**Circolare Monotematica:
Novità del Collegato alla finanziaria - D.L. 193.2016, conv. dalla
legge n. 225/2016**

Data: 29/12/2016	
Indice:	
1. Premessa	Pag. 1
2. Soppressione di Equitalia	Pag. 2
3. Introduzione spesometro trimestrale	Pag. 2
4. Invio trimestrale liquidazioni Iva	Pag. 3
5. Incentivi trasmissione telematica fatture corrispettivi	Pag. 4
6. Modifiche alla disciplina del deposito Iva	Pag. 4
7. Cessioni a turisti Extra-Ue	Pag. 5
8. Revisione dei termini dichiarazione integrativa	Pag. 5
9. Ravvedimento Operoso Tributi Doganale e accise	Pag. 7
10. Scomputo ritenute d'acconto	Pag. 7
11. Definizione agevolata dei ruoli	Pag. 8
12. Riapertura Voluntary disclosure	Pag. 9
13. Nuovi studi di settore 2017	Pag. 11
14. Pacchetto semplificazioni:	Pag. 11
a) Presunzione accrediti e prelevamenti lav. Autonomi e imprese	Pag. 11
b) Cambio euro/valute estere	Pag. 12
c) Spese sostenute dal committente a favore del professionista	Pag. 12
d) Nuovo termine consegna certificazione Unica	Pag. 12
e) Modelli F24 soggetti privati	Pag. 12
f) Rimborso Iva superiore a € 30.000	Pag. 13

1) Premessa

Con legge n. 225/2016 è stato convertito in legge il Decreto n. 193.2016, c.d. "**Collegato alla Finanziaria 2017**" (vedi circolare LS di novembre 2016) contenente una serie di "disposizioni urgenti in materia fiscale".

Nella precedente circolare è stato illustrato il contenuto del decreto appena approvato. In questa sede vengono approfondite le modifiche apportate in sede di conversione.

Soppressione di Equitalia

Artt. 1 e 2

E' confermato a decorrere **dall'1.7.2017**:

- la **soppressione di Equitalia**;
- l'affidamento dell'attività di riscossione alla (nuova) **"Agenzia delle Entrate – Riscossione"**.

In sede di conversione:

- è stato **differito al 30.06.2017** il termine previsto dall'art. 10, comma 2-ter, DL n. 35/2013, della cessazione dell'attività di **accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali** da parte di Equitalia/società partecipate dalla stessa Riscossione Sicilia spa;
- è previsto inoltre che a **decorrere dal 1.07.2017**, gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società degli stessi partecipati.

Introduzione spesometro "trimestrale"

Art. 4, comma 1

E' confermata la modifica dell'art. 21, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere **dal 2017 l'invio trimestrale dei dati delle fatture emesse/acquisti/bollette doganali/note di variazione**.

A regime, l'invio (telematico) andrà effettuato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo** ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre 2018 andrà effettuato entro il 31.5.2018).

E' stato inoltre previsto in sede di conversione che:

- l'invio relativo al **secondo trimestre** va effettuato entro il **16.09**;
- l'invio relativo al **primo semestre 2017** va effettuato entro il 25.7.2017.

L'invio dei dati avverrà **in forma analitica** e riguarda i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell'operazione.

SANZIONI

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio**. In caso di **omesso/errato invio** dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della **sanzione di € 2 per fattura**, con un massimo di € 1.000 a trimestre; la sanzione **è ridotta a € 1**, entro il limite massimo di €. 500, se l'invio/ invio corretto è effettuato **entro 15 giorni dalla scadenza**. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Invio trimestrale liquidazioni Iva

Art. 4, comma 2

E' confermata l'introduzione del nuovo **art. 21-bis**, DL n. 78/2010, a decorrere **dal 2017**, è previsto **l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (mensili / trimestrali).

L'invio (telematico) va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, per i soggetti mensili le liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo, ovvero del primo trimestre 2017, per soggetti trimestrali, va effettuato entro il 31.5.2017).

La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche **con saldo a credito**.

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari).

In presenza di più attività gestite con **contabilità separate** va inviata un'unica comunicazione riepilogativa. Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti, invitando il contribuente a ravvedersi.

Per l'adeguamento tecnologico collegato agli obblighi in esame e dell'invio dello spesometro trimestrale, è previsto l'attribuzione di un credito d'imposta ("una sola volta") pari ad **€ 100** per i soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico, hanno realizzato un **volume d'affari pari o inferiore a € 50.000**.

Ai contribuenti che optano per la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazioni di servizi di cui all'art.2, comma 1, D.Lgs.n.127/2015 è attribuito **un ulteriore credito d'imposta pari a € 50**.

SANZIONI

L'omessa/errata comunicazione in esame è punita con una sanzione da **€500 ad € 2000**. **La sanzione è ridotta a € 250/1.000 se l'invio/ l'invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.**

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

A decorrere dal **2017** sono **soppressi**:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
- i modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;

A partire dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al **31.12.2016** è altresì soppressa la **comunicazione "black list"** (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione "black list"2016).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Con la modifica dell'art. 8, comma 1, DPR n. 322/98:

- è confermato che la **dichiarazione IVA** relativa al **2016** va presentata entro il **28.2.2017**;

- è previsto che la dichiarazione **IVA relativa al 2017** e anni successivi, va presentata entro il **30.4.**

Invio telematico corrispettivi distributori automatici

Art. 4 co.6

È confermato il **differimento all'1.4.2017** dell'obbligo della memorizzazione elettronica e dell'invio telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite **distributori automatici**.

L'Agenzia delle Entrate potrà stabilire **termini differiti**, rispetto all'1.4.2017, "*in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici*".

È confermata altresì la **validità fino al 31.12.2017** dell'opzione per l'invio telematico dei corrispettivi esercitata dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il 31.12.2016.

Incentivi trasmissione telematiche fatture/corrispettivi

Art. 4 co.6

Nella circolare di novembre (pag.14 e ss) è stato illustrato il contenuto dei provvedimenti attuativi n. 182070 e n. 182017 del 28.10.2016 e gli incentivi a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs.n.127/2015 (Esonero da comunicazioni IVA trimestrali, esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, esonero dalla Comunicazione clienti-fornitori ex art. 21 D.L: n.78/2010, esonero da comunicazione operazioni black list, esonero da presentazione dei modelli INTRASTAT, esonero da comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing, nonché di locazione e noleggio ex art. 7, comma 12 DPR 605/73). La scelta ha efficacia per **5 anni** e, **in assenza di revoca** (da esercitarsi anch'essa con modalità esclusivamente telematiche entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di compimento del quinquennio) si estende per un altro **quinquennio**.

In sede di conversione è stato previsto che per i soggetti che garantiscono la **tracciabilità dei pagamenti** dagli stessi ricevuti ed effettuati come stabilito dal DM 4.8.2016, **il termine per l'accertamento** ex Artt.57, DPR n.633/72 e 43, DPR n.600/73, **è ridotto di 2 anni** (anziché di 1 anno).

Infine, si rammenta che di recente, il termine per l'opzione della trasmissione telematica fatture/corrispettivi è stato prorogato per il periodo d'imposta 2017 e successivi al prossimo **31.03.2017**, in luogo del prossimo 31.12.2016

Modifiche alla disciplina del deposito Iva

Art. 4 co. 7

E' confermata l'eliminazione a decorrere **dall'1.4.2017** della limitazione della tipologia dei beni oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori extraUE, contenuta nella lett. d) del comma 4 dell'art. 50-bis, DL n. 331/93. Di conseguenza **possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l'operatore sia nazionale / UE / extraUE.**

Inoltre, a decorrere dalla citata data, in caso di **estrazione dei beni** dal deposito IVA, l'imposta:

- **relativa ai beni extraUE** di cui alla lett.b) del comma 4, è **dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione** mediante l'emissione di un'autofattura ex art.17, comma 2, DPR n.633/72 **previa prestazione** di idonea garanzia le cui caratteristiche sono rimesse da un DM di prossima emanazione;
- **relativa alle altre ipotesi** di cui al citato comma 4, **nonché ai beni extraUE** fino all'emanazione del predetto Decreto:

- **è dovuta dal soggetto che effettua l'estrazione;**
- **è versata dal gestore del deposito** in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod. F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione).

In capo al soggetto che effettua l'estrazione è prevista l'emissione di un'autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 da **annotare nel registro IVA degli acquisti.**

È possibile effettuare l'estrazione **senza applicazione dell'IVA da parte degli esportatori abituali.** In tal caso è comunque necessario inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In presenza dell'estrazione di un bene introdotto "in forza" di un **acquisto intraUE**, l'operatore che provvede all'estrazione deve porre in essere i consueti adempimenti previsti per il **reverse charge** (integrazione fattura, annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti).

Cessioni a turisti extra-ue

Art. 4-bis

In sede di conversione è stato previsto che **dall'1.1.2018.** le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di iva superiore a € 154,94) a turisti domiciliati/ residenti in Stati extraUE destinati all'uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell'UE di cui all'art. 38-quarter, DPR n.633/72, vanno emesse **in modalità elettronica.** E' demandata all'Agenzia delle Dogane / Entrate l'individuazione di modalità e contenuti semplificati di fatturazione.

Revisione dei termini dichiarazione integrativa

Art. 5

DICHIARAZIONE DEI REDDITI / IRAP / MOD. 770

Per effetto della modifica dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98 viene integralmente rivista la disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

In particolare il **nuovo comma 8** prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 **entro il termine previsto per l'accertamento** ex art. 43, DPR n. 600/73 per **correggere errori / omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente**, ossia errori/omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior/minor reddito o, comunque, un maggior/minor debito d'imposta o un maggior / minor credito.

Di fatto viene **eliminato il disallineamento** esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" (termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa "a sfavore" (termine previsto per l'accertamento).

Credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore"

Il **credito** derivante dal minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore", come disposto dal **nuovo comma 8-bis, può essere utilizzato in compensazione**.

Qualora la dichiarazione integrativa "a favore" sia presentata **oltre il termine previsto per la dichiarazione successiva**, è previsto un **limite all'utilizzo del credito**. Lo stesso, infatti, può essere utilizzato **in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo** a quello di presentazione della stessa.

Tale ultima limitazione non opera in caso di **correzione di errori contabili di competenza**.

Il credito e il relativo utilizzo devono essere indicati nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

E' stato inoltre precisato in sede di conversione, che resta ferma **la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori**, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull'obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile /debito d'imposta o di un minor credito.

DICHIARAZIONE IVA

Ai fini IVA la presentazione della dichiarazione integrativa e l'utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante, sono disciplinati dal **nuovo comma 6-bis** dell'art. 8, DPR n. 322/98.

In particolare, analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette/IRAP, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è **consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine previsto per l'accertamento** ex art. 57, DPR n. 633/72 **per correggere errori/omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente**, ossia errori/omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior/minor imponibile o, comunque, un

maggior/minor debito d'imposta o un maggior/minor credito IVA.

Credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore"

Il **credito Iva** derivante dal minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" può essere:

- **portato in detrazione** in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale;
- **utilizzato in compensazione;**
- **chiesto a rimborso**, al sussistere, per l'anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dall'art. 30 e 34, comma 9 D.p.R 633/72.

a condizione che la **dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo.**

Per il recupero dell' Iva derivante da una integrativa a favore presentata **dopo** il termine di presentazione della dichiarazione relativa all' anno solare successivo il credito derivante dal minor debito /maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" può essere:

- utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della stessa;
- chiesto a rimborso, al sussistere, per l'anno per il quale è stata presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dagli art.30 e 34, comma 9.

E' stato introdotto, in sede di conversione, il nuovo comma 6-quinquies in cui è previsto che resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull'obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile/debito d'imposta o di un minor credito.

TERMINE DI NOTIFICA CARTELLE E DI ACCERTAMENTO

Per effetto della modifica dell'art. 1, comma 640, Finanziaria 2015, è estesa anche alla dichiarazione IVA integrativa la previsione, già operante ai fini delle imposte dirette / IRAP, in base alla quale:

- il termine per la **notifica della cartella di pagamento** ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n.602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, "*limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione*";
- il termine per **l'accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, "*limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione*".

Ravvedimento operoso tributi doganali/accise

Art. 5, comma 1-bis

RIPRODUZIONE VIETATA

In sede di conversione è stato modificato il comma 1 bis dell'art. 13, D.Lgs. n.472/97 prevedendo la **riduzione delle sanzioni, in sede di ravvedimento operoso, rispettivamente ad 1/7 e 1/6 del minimo** applicabili oltre che per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, **anche per i tributi doganali/accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane.**

Inoltre per effetto del comma 1-ter dell'art.13, anche per i tributi doganali/accise il ravvedimento operoso non è precluso in presenza di accessi, ispezioni e verifiche ovvero nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, salva la notifica di avvisi di pagamento ed atti di accertamento. Si ricorda che in tal caso la riduzione della sanzione è pari ad **1/5**.

Ravvedimento operoso tributi doganali/accise

Art. 5 comma 2 bis

SCOMPUTO RITENUTE D'ACCONTO

In sede di conversione, è stata riscritta la lett.c) del comma 1 dell'art.22, TUIR, al fine di meglio definire il **periodo d'imposta di scomputo delle ritenute a titolo d'acconto** subite sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e di quelli tassati separatamente. In particolare lo scomputo da parte del contribuente va così effettuato.

Ritenute	Scomputo
Operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.	<ul style="list-style-type: none"> Dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi Ovvero dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate.
Operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.	Dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono operate.

RITENUTE AGENTI/RAPPRESENTANTI

Relativamente alle ritenute di acconto operate su provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, commisurate al 50% -20%, per effetto della modifica dell'art.25-bis, comma 3, DPR n.600/73, è previsto lo scomputo:

- dall'**imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi**, a condizione che sia stata operata prima della presentazione della dichiarazione (possibilità già prevista):

ovvero

- dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale è stata operata (nuova possibilità).

Qualora la ritenuta sia **operata successivamente** alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata operata.

Definizione agevolata ruoli

Art. 6

È confermata la definizione agevolata delle somme iscritte dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi. In sede di conversione la definizione è stata riconosciuta **ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016** (in precedenza fino al 2015.)

La possibilità di estinguere il debito, **senza sanzioni e interessi**, effettuando il **pagamento integrale, o in rate** sulle quali sono dovuti, a decorrere dall' 1.8.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.

Per effetto di quanto previsto in sede di conversione, la definizione agevolata:

- può **riguardare il singolo carico iscritto** a ruolo/affidato. E' quindi ammessa la definizione parziale;
- **interessa anche** i carichi affidati agli Agenti alla riscossione che rientrano nei procedimenti instauratasi a seguito di istanza presentata dai debitori per la **composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n.3/2012**.

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che **hanno già pagato parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente alla riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, **siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10-31.12.2016**.

Si ricorda che per le sanzioni amministrative per violazioni del **Codice della Strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi**.

L'Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

- presso i propri sportelli;
- nell'area riservata del proprio sito Internet.

Entro il 28.2.2017, l'Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento/atto di accertamento esecutivo/avviso di addebito.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione agevolata **non può essere richiesta** per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), Decisione 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n.2014/335/UE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

In sede di conversione l'esclusione è stata estesa anche alle "**altre sanzioni diverse** da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali".

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante **un'apposita dichiarazione da effettuare:**

- **entro il 31.03.2017;**
- **utilizzando il nuovo modello " DA1-** Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" disponibile sul sito Internet: <http://www.gruppoequitalia.it>

Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Entro il **31.03.2017** il contribuente **può integrare la dichiarazione** presentata anteriormente a tale data.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 31.5.2017, l'Agente della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza. In particolare:

- **il 70%** di quanto dovuto va versato **nel 2017** e il restante **30%** nel **2018;**
- il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in **rate di pari ammontare** (in precedenza la I e II, pari a 1/3 di quanto dovuto, la III e la IV pari a 1/6 di quanto dovuto), nel numero massimo di **3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018.** Il numero massimo di rate passa quindi da 4 a 5.

La scadenza delle singole rate è così individuata:

Anno	Scadenza Rate
2017	Luglio, settembre, novembre
2018	Aprile, settembre.

Va evidenziato che, in caso di versamento rateale, **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

In sede di conversione è stato tuttavia previsto che detta preclusione alla rateizzazione **non opera** "limitatamente **ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione** in essere" al 3.12.2016 qualora, **alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni** dalla data di notifica della cartella di pagamento/accertamento esecutivo/avviso di addebito.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché, come disposto in sede di conversione, nelle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili.**

Il mancato/tardivo/insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata)

non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione/ decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- sono **sospesi i termini di prescrizione/decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché, come disposto in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza e successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima/unica rata delle somme dovute;
- l'Agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere nuovi fermi amministrativi/ ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Riapertura "voluntary disclosure"

Art. 7

Con l'introduzione del **nuovo art. 5-octies, DL n. 167/90** è disposta la **riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria**, c.d. "voluntary disclosure" applicabile dal 24.10.2016 **fino al 31.7.2017**.

La suddetta procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;
- non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il 30.9.2017.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA "NUOVA" VOLUNTARY DISCLOSURE

Alla "nuova" voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli artt. da 5- quater a 5- septies del citato Decreto tenendo conto delle seguenti principali novità:

- è possibile sanare le **violazioni commesse fino al 30.9.2016**;
- i **termini di accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1.1.2015 sono fissati al:
 - **Al 31.12.2018** per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e

per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;

- **Al 30.6.2017** per le istanze presentate con la prima voluntary disclosure;

Con riferimento alle "sole attività" oggetto della "nuova" collaborazione volontaria il contribuente è **esonerato** dalla presentazione del **quadro RW del mod. UNICO per il 2016 e per la frazione d'anno antecedente la presentazione dell'istanza**. Il contribuente è altresì esonerato dall'indicazione, ai fini reddituali, delle attività "*suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale*" se le relative informazioni sono analiticamente riportate nella relazione di accompagnamento. In tal caso il **versamento** di quanto dovuto va effettuato in unica soluzione entro il **30.9.2017**;

- il contribuente, per le attività oggetto della "nuova" collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall'art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- l'ammontare derivante dall'adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va versato in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30.9.2017) senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;
- in caso di mancato "spontaneo" versamento entro il 30.9.2017 le sanzioni ex art. 5, comma 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 4, al 50% ma sono fissate dal 60% all'85% del minimo. Sono previste maggiorazioni (dal 3% al 10%) in caso di versamenti insufficienti.

La procedura in esame può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:

- da quelli indicati dall'art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
- dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. "monitoraggio fiscale" (compilazione quadro RW).

Se la "nuova" collaborazione volontaria ha ad oggetto **contanti o valori al portatore** il contribuente deve:

- dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;
- provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:
 - all'apertura ed all'inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
 - al versamento dei contante ed al deposito dei valori al portatore "*su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura*" presso intermediari finanziari abilitati.

Novità introdotte in sede di conversione:

- 1) Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto **contanti o valori al portatore** si presume, salva prova contraria, che essi derivino da **redditi conseguiti** a seguito di violazione degli obblighi

dichiarativi ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse **nel 2015 e nei 4 anni precedenti**.

2) il contribuente che, avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria non ha ancora adempiuto agli obblighi di **monitoraggio fiscale per gli anni successivi al 2013, può eseguirli senza applicazione di sanzioni** entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, **ossia entro il 31.1.2017**.

3) Non è possibile usufruire della "nuova" collaborazione volontaria se si è già usufruito di quella precedente. Tuttavia:

- chi ha utilizzato la precedente procedura di collaborazione volontaria **nazionale** ora può utilizzare la "nuova" procedura di collaborazione volontaria **internazionale**;
- viceversa, chi ha utilizzato la precedente procedura di collaborazione volontaria **internazionale** ora può utilizzare la "nuova" procedura di collaborazione volontaria **nazionale**.

Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della "nuova" collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

"Nuovi" studi di settore dal 2017

Art. 7 - bis

Inserito in sede di conversione

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individua **indici sintetici di affidabilità fiscale** cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili.

Contestualmente, **vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore** previsti dall'art. 62- bis, DL n. 331/93 e ai **parametri** di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

Gli studi di settore, secondo quanto illustrato dall'Agenzia delle Entrate nel mese di settembre, avranno **"nuova" finalità**, passando da strumento di accertamento a strumento di **compliance**.

"Pacchetto semplificazioni fiscali"

Art. 7 - quater

Inserito in sede di conversione

a) Presunzione accreditati e prelevamenti lavoratori autonomi e imprese (modifica art. 32, DPR n. 600/73)

Imprese: i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili.

Lavoratori autonomi: non opera più la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati (la presunzione riferita ai prelevamenti è stata dichiarata incostituzionale già dal 2014).

b) Cambio euro / valute estere (modifica art. 110 c. 2 TUIR).

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, è applicabile il cambio utilizzato nel bilancio "in base ai corretti principi contabili", e non più quello alla data di chiusura / fine dell'esercizio:

- per la conversione in Euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero;
- per la tenuta della contabilità plurimonetaria per le imprese che intrattengono sistematicamente rapporti in valuta estera.

Le suddette disposizioni sono applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, dal 2017).

c) Spese sostenute dal committente a favore del professionista (modifica art. 54 c. 5 TUIR)

Oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.

La disposizione in esame è applicabile a decorrere dal 2017.

d) Notifica avvisi e cartelle di pagamento (integrazione art. 60 DPR n. 600/73)

E' prevista la possibilità, da parte dell'Ufficio, di effettuare **a mezzo PEC** la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi.

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell'**Indice INI-PEC**, la notifica può essere effettuata, a **coloro che ne facciano richiesta**:

- all'indirizzo di **PEC di cui sono intestatari**;
- all'indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (**avvocati, consulenti del lavoro, ecc.**);
- all'indirizzo PEC del coniuge / parente o affine entro il 4° grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell'interessato.

Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate a decorrere **dall'1.7.2017**.

e) Nuovo termine consegna Certificazione Unica

È differito al **31.3** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d'imposta.

Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

f) Modelli F24 soggetti privati

Per i soggetti privati è soppresso l'obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante

i servizi telematici.

Di conseguenza, **in assenza di compensazione**, i privati possono effettuare il versamento anche con il **mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale** (\leq € 1.000 o $>$ € 1.000).

g) Rimborso IVA superiore a € 30.000

È stato aumentato a € 30.000 (in precedenza € 15.000) il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e vi augura Buone feste.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati